



Capitolo II

PRINCIPI GENERALI DELLA CRC

1. ART. 2 CRC: IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE



15. Prendendo atto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 5.1 e 10.3, il Comitato ONU raccomanda che l'Italia garantisca piena protezione contro qualunque forma di discriminazione inclusa la sensibilizzazione rispetto all'istigazione all'odio nazionale, razziale o religioso, mediante:

- (a) l'adozione di misure urgenti per affrontare le disparità esistenti tra le Regioni relativamente all'accesso ai servizi sanitari, allo standard di vita essenziale, a un alloggio adeguato, compresa la prevenzione degli sgomberi forzati, lo sviluppo sostenibile e l'accesso all'istruzione di tutti i minorenni in tutto il Paese;
- (b) il potenziamento delle misure per contrastare gli atteggiamenti negativi tra i rappresentanti dello Stato e il pubblico;
- (c) il potenziamento di altre attività preventive contro la discriminazione e, se necessario, l'adozione di azioni incisive a beneficio dei minorenni e in particolare quelli in situazioni svantaggiate e di emarginazione, come i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti; gli apolidi; quelli appartenenti a minoranze, compresi i minorenni Rom, Sinti e Caminanti; quelli nati da genitori non sposati tra loro; minorenni LGBT e quelli che vivono in famiglie LGBT; quelli intersessuati; quelli con disabilità; e i minorenni di strada.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 15

Il principio di non discriminazione enunciato dall'**art. 2 della Convenzione** ha lo scopo di garantire a tutti i/le minorenni, senza distinzioni, l'esercizio dei diritti enunciati a loro favore nella Convenzione medesima. Tale tutela, nell'ordinamento italiano, si pone in parallelo con quanto previsto dall'**art. 3 della Carta Costituzionale**. Ciò nonostante, molti minorenni sono maggiormente discriminati nell'accesso ad alcuni servizi

e contesti sociali anche a causa della loro condizione di **disabilità**. Tali situazioni si verificano in maniera più evidente nel contesto scolastico, dove più avvertita è l'eventuale disparità di trattamento o mancato/ridotto esercizio del proprio diritto (all'istruzione)¹. Ma avviene, per esempio, anche rispetto ai servizi ricreativi, sociali e sportivi per minorenni, pensati in maniera "separata o ridotta" per minorenni con disabilità, come è il caso di certe colonie o centri estivi solo e specificamente per persone di minore età con disabilità ovvero della previsione all'interno di alcuni centri/servizi estivi diurni della riduzione dell'orario di frequenza per minorenni con disabilità, in base alla circostanza del più veloce esaurimento del budget di assistenza educativa assegnato in misura uguale a tutti² (laddove, invece, per garantire pari opportunità con gli altri minori servirebbe ricalibrare il budget del minorenne con disabilità in maniera tale che possa fruire con il giusto sostegno del centro estivo su base di uguaglianza con gli altri, secondo il principio del c.d. "accomodamento ragionevole"³ previsto anche dall'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). Parimenti, per quanto concerne i **minorenni LGBTQIA+**, lo scenario italiano non appare concretamente tutelante e rispettoso del principio di non discriminazione. E ciò, in particolare, per i casi di minorenni con varianza di genere, ossia l'esperienza di quei minorenni che non si sentono a loro agio nel genere assegnato alla nascita sulla base del loro sesso biologico, oppure che non si conformano con le regole sociali che tale assegnazione suppone. In alcuni casi la varianza riguarda solo l'espressione del genere, cioè il modo in cui si esprime il proprio sentire attraverso una serie di comportamenti e preferenze che vengono considerati opportuni per un genere e non per un altro. Per altri, invece, la questione è un po' più complessa e riguarda l'identità di genere, cioè quel processo intimo che permette di identificarsi rispetto alle categorie di ge-

¹ Si veda sentenza del 10 settembre 2020 della prima sezione della Corte EDU, nell'affare G.L. contro Italia, laddove lo Stato è stato condannato per discriminazione per non aver garantito, per la frequenza scolastica, l'assistenza specialistica educativa ad una bambina con autismo non verbale che avrebbe permesso di seguire le lezioni ed interagire con i compagni di classe con pari opportunità.

² Con ordinanza del 7 agosto 2015 il Comune di Carrara è stato condannato per discriminazione, avendo dimezzato la frequenza del centro estivo solo per un minorenne con disabilità rispetto a tutti gli altri minori per esigenze di bilancio.

³ Ai sensi dell'art. 2 della CRPD: per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.



nere socialmente disponibili. Rispetto alle predette categorie “disponibili”, alcune/persone di minore età con varianza di genere possono indentificarsi con più o meno persistenza con il genere opposto rispetto alla nascita, altri con nessuno dei due generi, altri ancora con entrambi i generi, in maniera stabile oppure fluida. In alcuni casi, quando la varianza di genere comporta un disagio significativo che non permette al soggetto di vivere una vita pienamente soddisfacente, si verifica la c.d. disforia di genere. I livelli di sofferenza legati alla varianza di genere sono associati principalmente a fattori sociali, come lo stigma, la transfobia, i pregiudizi, le discriminazioni, nonché alle scarse relazioni con il gruppo dei pari e agli atti di bullismo⁴. È stato affermato che il benessere psicologico delle persone transgender è inversamente correlato all'intensità dell'intolleranza sociale percepita⁵. Secondo le indicazioni pubblicate nel 2018 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la varianza di genere è una manifestazione comune, dipendente da diversi contesti culturali, e che, rispetto al passato, non è e non può essere considerata una patologia. Nel contempo, anche in Italia è stato osservato un aumento considerevole di prese in carico di bambini e adolescenti che presentano una varianza di genere⁶ e, in parallelo, un abbassamento della loro età. Considerato quanto precede, dunque, occorre porre in atto interventi che permettano l'attuazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, in attuazione del principio di non discriminazione, soprattutto in quello che è il contesto extrafamiliare principale del/della minorenn-

ne, ossia il contesto scolastico, nel quale i professionisti dell'educazione si trovano ad affrontare, sempre più frequentemente, la transizione sociale delle persone di minore età⁷. È stato segnalato come gli studenti e le studentesse transgender vivano, all'interno del contesto scolastico, un numero molto maggiore di aggressioni e discriminazioni sociali (quali bullismo transfobico e misgendering) rispetto agli altri. Molti di loro abbandonano la scuola per il disagio conseguente, con tassi di dispersione scolastica decisamente più alti rispetto alla popolazione generale⁸. La scuola per gli studenti e le studentesse transgender rischia di diventare il luogo in cui si sperimenta l'esclusione, il rifiuto, la violenza, e tali esperienze evidentemente ostacolano lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno di essi e, in prospettiva, la loro piena partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale situazione, dunque, non è in linea con le tutele che la Convenzione riconosce agli artt. 28 e 29 che prevede che “lo sviluppo nel fanciullo del rispetto, insieme ad altri fattori, della propria identità” (art. 29 lett. c). Per rendere il contesto scolastico un ambiente di apprendimento sicuro, inclusivo e affermativo degli studenti e delle studentesse, occorre l'adozione di una politica che vieti e disincentivi qualsiasi tipo di molestia e discriminazione, nell'ambito di una cultura scolastica inclusiva in cui la varianza di genere sia colta come occasione di crescita culturale e opportunità per riflessioni e attività sulla diversità, nell'interesse dell'intera comunità scolastica⁹. Attualmente, un sempre maggior

⁴ Shiffman, M. VanderLaan, D.P. Wood, H. Hughes. S. K. Owen-Anderson. A. Lumley, M.M. Lollis, S.P. Zucker, K. J. (2016). Behavioural and emotional problems as a function of peer relationships in adolescents with gender dysphoria: A comparison with clinical and non-clinical controls. *Psychology of sexual Orientation and Gender diversity* 3 (1), 27-36; de Graaf, N.M., Giovanardi, G., Zitz, C. Carmichael P. (2018). Sex Ratio in children and Adolescents Referred to the Gender Identity Development service in the Uk (2009-2016). *Archives of Sexual Behaviour*, 47, 1301-1304; Lavitan, N., Barkmann, C. Richter-Appelt, H. Schulte-Markwort, M., Becker-Hebly, I. (2019). Risk factors for psychological functioning in German adolescents with gender dysphoria; Poor peer relations and general family functioning. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 28 (11), 1487-1498.

⁵ Steensma, T.D., Zucker, K.J., Kreukels, B.P.C., VanderLaan, D.P., Wood, H, Fuentes, A. Cohen-Kettenis, P.T. (2014). Behavioural and emotional problems on the teacher's report form: a cross-national, cross-clinic comparative analysis of gender dysphoric children and adolescents. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 42, 635-647; Ristori, J., Steensma, T.D. (2016). Gender dysphoria in childhood. *International Review of psychiatry*, 28 (1), 13-20.

⁶ Presso il Saipif, Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini di Roma nel 2020 (anno in cui l'attività si è fermata due mesi per la pandemia Covid), c'è stato un incremento del 34% delle richieste rispetto all'anno precedente.

⁷ Anche considerato che la giurisprudenza di merito italiana ha iniziato ad ammettere la rettificazione del genere anagrafico anche per i minorenni (Trib. Genova 17.1.2019 n. 153, pubblicata a cura di Redazione Giuffrè; Trib. Ravenna n.571 del 3.8.2021, inedita).

⁸ In uno studio del 2020 condotto sugli adolescenti utenti del Saipif (Servizio di Adeguamento tra identità fisica e identità psichica di Roma) è emerso che il 68% di loro sono stati vittima di bullismo e che l'incidenza del fenomeno è nettamente maggiore nei maschi assegnati alla nascita (85%) rispetto alle femmine assegnate alla nascita (61%).

⁹ A tale fine sono stati individuati come utili i seguenti interventi: 1) formazione sulla varianza ed espressione di genere al personale scolastico e agli/alle studenti/studentesse al fine di riconoscere, rispettare e supportare l'identità e l'espressione di genere di ciascuno; 2) politica scolastica e modulistica che riflettano ed utilizzino un linguaggio di genere inclusivo; 3) attivazione, su semplice richiesta dello/la studente/studentessa, della c.d. “carriera alias”, ossia un accordo (coperto da riservatezza) tra scuola, studente/studentessa trans e famiglia attraverso il quale la persona trans chiede di essere riconosciuta e denominata con un genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita; 4) uso del nome e dei pronomi scelti sia nel contesto scolastico informale che nella documentazione amministrativa scolastica; 5) uso dei bagni e degli spogliatoi non connotati per genere; 6) adozione di misure con il gruppo classe per favorire inclusione nel gruppo e spazi di relazione.



numero di Università italiane e alcuni istituti scolastici del primo e del secondo ciclo¹⁰ hanno adottato la misura della carriera alias, inserendola nel proprio Regolamento, facendo leva sull'autonomia scolastica loro riconosciuta dalla normativa¹¹, e sui principi di convivenza consapevole, parità, rispetto delle differenze e prevenzione di tutte le forme di discriminazione ribaditi anche dall'art.1, comma 16 della Legge 107/2015 (La Buona Scuola) e nelle Linee guida Nazionali del 2017¹². Tuttavia, di fatto la singola persona di minore età (che non sempre gode del supporto dalla famiglia) rimane esposta alla discrezionalità del dirigente scolastico nell'interpretazione di tali norme per di più con conseguenti disarmonie tra i diversi istituti scolastici. In conclusione, nel contesto scolastico italiano l'attuazione del principio di non discriminazione rispetto ai minorenni LGBTQIA+ risulta del tutto insoddisfacente e richiede l'adozione di azioni concrete, con il preciso scopo di rendere l'ambiente della scuola, che è una vera e propria "palestra" della società nella quale la persona di minore età sperimenta l'esercizio del vivere sociale, quanto più possibile accogliente nell'interesse dello stesso/stessa e dell'intera comunità. Infine, per quanto riguarda la preoccupazione espressa anche dal Comitato ONU rispetto alle **disparità esistenti tra Regioni**, si sottolinea, come ben evidente nel Rapporto "I dati regione per Regione", che sussistono tutt'ora forti differenze sia in ambito educativo che socio-sanitario. Il tema è stato attenzionato anche nell'ambito del PNRR in cui sono previsti una serie di interventi volti a rafforzare la coesione territoriale e sociale nel settore socioeducativo.

Pertanto, il **Gruppo CRC** raccomanda:

1. Al **Ministero dell'Istruzione** di prevedere nella formazione iniziale ed in servizio di tutti gli operatori scolastici l'acquisizione di competenze per evitare discriminazioni per condizione di disabilità e di adottare laddove opportuno anche "accomodamenti ragionevoli" secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità;
2. Agli **Enti Locali ed alle Aziende Sanitarie** di prevedere servizi, prestazioni ed attività inclusivi, creando i giusti supporti e sostegni perché i minorenni con disabilità possano fruirne in condizioni di pari opportunità;
3. Al **Ministero dell'Istruzione** di prevedere nella formazione iniziale ed in servizio di tutti gli operatori scolastici l'acquisizione di competenze per evitare discriminazioni verso le persone di minore età LGBTQIA+ e prevedere che gli istituti scolastici, almeno a partire dal ciclo secondario, adottino la c.d. carriera alias e conformino programmi e spazi scolastici (in particolare modo bagni e spogliatoi) in maniera tutelante e antidiscriminatoria per i minorenni LGBTQIA+.

¹⁰ Per un totale di 68 istituti scolastici, secondo l'analisi, condotta da Agedo congiuntamente a Gruppo Trans di Bologna e Azione Trans di Roma, aggiornata al 18.3.22, Sul sito www.agedomilano.it è pubblicato l'elenco di tali istituti ed è presente il link all'elenco delle Università che hanno adottato la carriera alias.

¹¹ Art. 21, comma 10, Legge 59/1997 secondo cui: "Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica,..."); nonché dall'art. 4, comma 1, DPR 275/99 secondo cui: "Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo".

¹² Cfr. <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/>